



## LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 27 01 1988 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 17 2 1988 N. 7

***Interventi a sostegno delle cooperative agricole per la produzione di materiale selezionato delle specie orticole da diffondere nelle aziende agricole specializzate.***

### ARTICOLO 1

(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi << una tantum >> a sostegno delle attivita' volte alla diffusione nelle aziende agricole di materiale selezionato delle specie orticole prodotto da cooperative agricole in centri di miglioramento varietale appositamente realizzati. 2. I contributi fino al massimo del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile possono essere concessi alle cooperative che presentino un apposito programma di attivita' per la realizzazione delle finalita' di cui al primo comma e da cui risultino: a) obiettivi e contenuti; b) durata che non potra' essere superiore ad un triennio; c) spese preventivate per la compiuta realizzazione dello stesso. 3. La Giunta regionale sulla base dei programmi trasmessi dalle cooperative individua quelli ritenuti ammissibili e ripartisce i fondi disponibili. 4. La liquidazione dei contributi concessi avviene con riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi di attivita' e sulla base della rendicontazione delle spese sostenute.

### ARTICOLO 2

(Presentazione e istruttoria delle domande)

1. Al fine di ottenere i contributi di cui all' articolo 1 le cooperative devono presentare entro il 30 aprile di ogni anno apposita domanda corredata dal programma di attivita'. 2. La Giunta regionale nell' esame delle domande presentate si avvale della collaborazione dei Servizi provinciali Agro - alimentari competenti per territorio sia nella fase iniziale concernente l' ammissibilita' delle domande sia in quella di liquidazione dei contributi concessi con particolare riferimento alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle spese ottenute a tal fine.

### ARTICOLO 3

(Norma transitoria)

1. In prima applicazione le domande corredate dalla documentazione prevista dall' articolo 1 devono essere presentate dalle cooperative entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

### ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 1.500.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziamento 1987 ed istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1988 del capitolo 7095 << Contributi alle cooperative agricole per interventi volti alla diffusione delle specie orticole effettuati in centri di miglioramento varietale appositamente realizzati >> con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 in termini di competenza. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 27 gennaio 1988

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1988

\_\_\_Num:0005

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:07

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1988